

I POTESI DI VERBALE DI ACCORDO

Costituzione del Consorzio

A Parma, il 20/06/2015

Tra

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa (Cariparma o CRP) in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto della Newco (costituenda Società Consortile o Consorzio);
la Banca Popolare FriulAdria Spa (FriulAdria o BPFA)

e

le Organizzazioni sindacali (OO.SS.):

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL-CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE

premesse che:

- Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha identificato l'opportunità di creare un veicolo societario di natura consortile che possa accentrare le attività di macchina operativa del Gruppo stesso;
- la Newco, che inizierà ad operare, subordinatamente all'iter autorizzativo e regolamentare in corso, dal 1 settembre 2015 - ovvero, in caso di eventuale variazione, dalla data che sarà tempestivamente comunicata alle Organizzazioni sindacali - ed entrerà a far parte del relativo Gruppo bancario, sarà partecipata in misura maggioritaria da parte di Cariparma;
- Cariparma e FriulAdria, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, il 20 maggio 2015 hanno comunicato alle Organizzazioni sindacali - anche in nome e per conto della costituenda Newco, nella forma di Società Consortile per azioni - la volontà di procedere al trasferimento dei rami di azienda - come descritto nella lettera informativa del 20 maggio 2015, che si intende qui integralmente trascritta - dalle medesime Aziende alla predetta Newco;
- come specificato nell'informativa sopra richiamata, la costituzione della Newco non determina ricadute occupazionali, né variazioni della sede di lavoro del personale oggetto del perimetro di cessione;
- su richiesta delle OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 / 1990 (e successive modifiche), nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, cui è seguito ampio confronto;
- a seguito del confronto sviluppato negli incontri del 20 e 27 maggio, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19 e 20 giugno 2015 e degli approfondimenti ivi svolti,

le Parti hanno condiviso quanto segue.

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL SINFUB UGL-CREDITO UILCA UNITA' SINDACALE

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2 – Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di cui in premessa – prevista per il 1 settembre 2015, ovvero, in caso di eventuale variazione, dalla data che sarà prontamente comunicata alle OO.SS. - il rapporto di lavoro del personale interessato dal conferimento, proveniente da Cariparma e FriulAdria ed in servizio al giorno precedente la data di trasferimento presso le strutture di cui all'informativa del 20 maggio 2015 - in premessa richiamata - proseguirà ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Newco.
2. Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale proseguirà anche alle dipendenze della cessionaria con il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite, salvo gli adeguamenti di orario che si rendessero necessari in ragione di un diverso orario di lavoro in atto presso la cessionaria in conformità con quanto previsto dal CCNL ABI e che dovranno essere concordati tra la Newco ed il personale interessato.
3. Il personale ceduto che abbia in essere alla data del conferimento un contratto di apprendistato professionalizzante continuerà, senza soluzione di continuità, a prestare la propria attività lavorativa presso la Newco con detta forma contrattuale.
4. Il personale ceduto conserverà l'inquadramento acquisito al momento del conferimento e continuerà ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni comunque equivalenti al proprio inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.
5. Il personale che opera alla data di conferimento in regime di distacco presso la Capogruppo nelle strutture oggetto di conferimento proseguirà la propria attività presso il Consorzio in tale regime, salvo anticipata cessazione o eventuale proroga del distacco stesso, ovvero cessione volontaria del contratto di lavoro.

Chiarimento delle Parti

Le Parti si danno atto che il passaggio del personale e delle attività alla costituenda NewCo - ivi compreso il personale di cui all'art. 11 del presente verbale di accordo - rientra tra i casi di cui al Chiarimento delle Parti di cui al punto 2 dell'ipotesi di Accordo del 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL ABI 19 gennaio 2012.

Art. 3 – Normativa contrattuale

1. Con effetto dalla data di efficacia giuridica della cessione la NewCo applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro ABI, nonché le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.
2. Al personale ceduto continueranno ad essere applicati i trattamenti di carattere economico e normativo rivenienti dalla contrattazione collettiva di Gruppo e aziendale, nonché da trattamenti a carattere individuale di cui il personale interessato risulterà destinatario al momento della cessione, secondo le modifiche e/o integrazioni di cui al comma seguente e secondo gli sviluppi che le Parti potranno definire

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE

presso le Banche cedenti, salvo eventuali future pattuizioni collettive che potranno essere successivamente sottoscritte.

3. Fermo quanto stabilito ai commi che precedono, al suddetto personale verranno applicati gli accordi e disposizioni aziendali di seguito specificati:

- la normativa tempo per tempo prevista dagli accordi sottoscritti dalla Capogruppo in materia di:
 - ✓ rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - ✓ orari di lavoro e relative flessibilità / elasticità;
 - ✓ permessi retribuiti e non (fatta eccezione per la norma di cui al paragrafo III "permessi per motivi familiari e personali", punto 2 dell'accordo relativo ad argomenti di rilevanza aziendale e sociale di FriulAdria del 05 aprile 2002 che continuerà ad applicarsi esclusivamente al personale ceduto dalla stessa Azienda);
 - ✓ anticipo del trattamento di fine rapporto
 - ✓ reperibilità, che sarà comunque oggetto di approfondimento a livello di Gruppo al fine di apportare i necessari adeguamenti.

Dichiarazione delle Aziende

La normativa inerente il personale delle Banche cedenti, riveniente da specifiche circolari e non oggetto di contrattazione collettiva di secondo livello (a mero titolo di esempio: rilevazioni presenze/ assenze, timbrature, giorno di erogazione delle competenze mensili, etc) sarà oggetto di recepimento e omogeneizzazione all'interno della normativa del Consorzio al fine di consentire un'efficace ed efficiente gestione del personale della Newco stessa.

4. La Newco aderirà all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e sarà destinataria della contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo definita a livello di settore.

Art. 4 – Premio Aziendale

1. Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, il Premio aziendale 2015, alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti:
 - con riferimento alla Banca cedente, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di efficacia giuridica della cessione, secondo quanto erogato ai dipendenti in servizio presso la Banca cedente;
 - con riferimento alla costituenda Società Consortile, relativamente al periodo compreso tra la data di efficacia giuridica della cessione ed il 31 dicembre 2015, secondo i criteri stabiliti dall'art.48 comma 7 del CCNL ABI 19 gennaio 2012;
 - per gli anni successivi, secondo i criteri stabiliti dall'art.48 comma 7 del CCNL ABI 19 gennaio 2012.

Dichiarazione delle Aziende

Al personale ceduto verrà riconosciuto dal Consorzio, ricorrendone le condizioni il premio del Sistema Incentivante 2015, sulla base della normativa prevista per il personale delle Direzioni Centrali presso le Banche cedenti, nonché applicato per il 2015 il sistema di valutazione professionale previsto a livello di Gruppo.

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA UNITA' SINDACALE

Art. 5 - Premio Anzianità/fedeltà

1. Per quanto concerne il premio del 35° anno di servizio, la Società Consortile subentrerà agli impegni assunti dalla Banca cedente in favore dei dipendenti oggetto della presente cessione, già destinatari delle previsioni di cui all'art. 8 del verbale di accordo 18 giugno 2007.
2. Dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione allo stesso titolo.

Art. 6 – Assistenza Sanitaria / Cassa Mutua CRP

1. Per quanto attiene l'assistenza sanitaria del personale ceduto proveniente da BPFA, è stato avviato dalle Parti, per quanto di rispettiva competenza, l'iter per le modifiche statutarie del Fondo Integrazione Malattia al fine di rendere possibile il mantenimento dell'iscrizione da parte del medesimo personale.
2. Con le modifiche statutarie – che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli iscritti – il personale conferito da BPFA alla NewCo potrà mantenere l'iscrizione al regime di assistenza sanitaria senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo previste per il personale di BPFA.

Dichiarazione delle Parti

Qualora alla data di conferimento non dovesse ancora essere completato l'iter di approvazione delle modifiche statutarie del Fondo Integrazione malattia, le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di valutare idonee soluzioni.

3. Il personale ceduto proveniente da CRP e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la cedente, manterrà il diritto di fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di cui è già destinatario alle condizioni vigenti fino al 31/12/2015. A partire dal 1/1/2016 il medesimo personale sarà destinatario della forma di assistenza sanitaria e alle stesse condizioni previste per il personale della Capogruppo.

Dichiarazione delle Parti

Con riferimento alla Cassa Mutua Servizi per il personale di CRP, le Parti si impegnano ad agevolare, per quanto possibile e nel rispetto dei reciproci ruoli, lo svolgimento dell'iter procedurale di modifica del relativo Statuto finalizzato a consentire il mantenimento dell'iscrizione del personale ceduto.

Art. 7 – Previdenza Complementare

1. In materia di previdenza complementare, le Parti convengono di riconoscere nel Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole l'unica forma di previdenza complementare di riferimento del Gruppo.
2. Ferme restando le vigenti norme di legge nonché degli Statuti/Regolamenti in tema di perdita dei requisiti di partecipazione, le Parti convengono quanto segue:
 - i dipendenti ceduti già iscritti alla data di conferimento al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole, manterranno i livelli e le modalità di calcolo della contribuzione aziendale e individuale previsti al momento della cessione presso la cedente;
 - i dipendenti ceduti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare, diverse dal Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole, manterranno, in via eccezionale e qualora possibile, la propria posizione previdenziale ed iscrizione al Fondo Pensione di attuale appartenenza,

FABI

FIRST-CISL


FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UNISA

UNITA' SINDACALE



conservando i livelli e le modalità di calcolo della contribuzione aziendale individualmente previste al momento della cessione presso la cedente; qualora al predetto personale non fosse possibile mantenere la propria posizione previdenziale ed iscrizione al Fondo Pensione di attuale appartenenza, ovvero lo stesso decidesse di iscriversi al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole, anche in tal caso, verranno conservati i livelli e le modalità di calcolo della contribuzione aziendale e individuale previste al momento della cessione presso la cedente;

- i dipendenti ceduti non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare potranno iscriversi al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole, secondo le misure e alle condizioni definite dalla normativa tempo per tempo prevista presso la Capogruppo.

L'eventuale iscrizione al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole con mantenimento della propria posizione individuale al Fondo di appartenenza potrà avvenire conservando la tipologia di iscrizione (vecchio/ nuovo iscritto) secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 - Condizioni bancarie agevolate

1. Le Banche cedenti assicureranno al personale ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati, alle condizioni e misure in essere presso la Banca cedente alla data della cessione.

Dichiarazione delle Aziende

Le Banche cedenti riconosceranno al personale ceduto – in servizio e che accederà, successivamente al conferimento dei rami di azienda, ai trattamenti pensionistici - le medesime condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per il proprio personale, rispettivamente, in servizio ed in quiescenza, secondo quanto definito in materia a livello di Gruppo, con riferimento anche a quanto previsto dalle disposizioni transitorie stabilite dalla Circolare n.15/162.


Art. 9 – Ferie arretrate/Banca ore/festività soppresse

1. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 100 (6° comma) CCNL ABI 19 gennaio 2012 relative al personale ceduto, la costituenda Società Consortile subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso la Banca cedente fino al giorno precedente la data di efficacia giuridica della cessione.

Art. 10 - Salvaguardie

1. In caso di tensioni occupazionali nella Newco conseguenti a crisi aziendale, trasformazione dell'attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, qualsivoglia operazione societaria, ivi compresa la cessione di ramo d'azienda – non riconducibile a quanto previsto al comma 3 della presente norma - riguardante (anche parzialmente) la Newco stessa, il personale di Cariparma e FriulAdria trasferito nella Newco in virtù del presente accordo, ancora in esubero una volta esperite le procedure contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti - non altrimenti ricollocabile nell'ambito della Newco stessa e nei confronti del quale non siano applicabili gli strumenti di cui al Decreto interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 di recepimento dell'accordo nazionale 20 dicembre 2013, di adeguamento del Regolamento del Fondo di Solidarietà alle previsioni di cui alla legge n. 92/ 2012 e che non abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico INPS - sarà assunto da una delle Aziende del Gruppo Cariparma Crédit Agricole e assegnato, laddove possibile in relazione alle esigenze organizzative e produttive, nell'ambito della

FABI FIRST CISL FISAC CGIL SINFUB UGL CREDITO ULCA UNITA' SINDACALE



regione di residenza del personale interessato o comunque maggiormente prossima alla stessa residenza.

2. L'assunzione avverrà senza soluzione di continuità, con il livello retributivo, di inquadramento e di anzianità fin allora maturato; considerata, tuttavia, la finalità della presente norma, l'assunzione potrà avvenire anche con l'assegnazione a mansioni non strettamente equivalenti a quelle da ultimo espletate presso la Newco, in deroga a quanto previsto dall'art. 2103 c.c.
3. Fermo quanto previsto ai comma che precedono, in caso di operazioni societarie per effetto delle quali dovesse determinarsi, per qualsiasi ragione, un cambiamento degli assetti societari con perdita del controllo della Newco da parte del Gruppo Cariparma Crédit Agricole – operazione di cui l'Azienda dovrà dare comunicazione alle Parti firmatarie in apposito incontro da tenere entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento - entro un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di efficacia giuridica del conferimento – prevista per il 01/09/2015 - il personale di Cariparma e FriulAdria conferito in virtù del presente accordo potrà formulare entro 6 mesi dalla predetta variazione societaria richiesta di rientro presso la Banca cedente. Detto rientro avverrà presso la suddetta Banca cedente, ovvero in altra Azienda del Gruppo Cariparma Crédit Agricole e, laddove possibile in relazione alle esigenze organizzative e produttive, nell'ambito della regione di residenza del personale interessato o comunque maggiormente prossima alla stessa residenza. Le richieste verranno accolte entro 6 mesi dalla relativa effettuazione. L'assunzione avverrà senza soluzione di continuità, con il livello retributivo, di inquadramento e di anzianità fin allora maturato e potrà avvenire anche con l'assegnazione a mansioni non strettamente equivalenti a quelle da ultimo espletate presso la Newco, in deroga a quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nell'ambito della regione di residenza degli interessati o comunque maggiormente prossima alla stessa residenza, laddove possibile in relazione alle esigenze tecniche, organizzative, produttive, e dall'effettuazione di eventuali adeguati percorsi di riqualificazione e/o riconversione che dovessero rendersi necessari.
4. Trascorso il periodo di cui al 3° comma, le Parti si danno atto che, laddove dovessero verificarsi operazioni societarie per effetto delle quali dovesse determinarsi un cambiamento degli assetti societari con perdita di controllo della Newco da parte del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, si incontreranno per valutare idonee soluzioni ad eventuali situazioni di criticità
5. Nei casi di cui ai precedenti punti 1,2,3,4, tenuto conto della particolare organizzazione multipolare dei costituendi Servizi Back Office Mutui di Cariparma e FriulAdria e del loro successivo conferimento al Consorzio, le Parti prevedono che, l'eventuale rientro avverrà presso l'Azienda cedente e il personale adibito ai predetti Servizi verrà destinato alla provincia di provenienza.

Chiarimento delle Parti

Le Parti si danno atto che i rientri di personale e attività dal Consorzio alle Banche cedenti di cui al presente articolo rientra tra i casi di cui al Chiarimento delle Parti di cui al punto 2 dell'Ipotesi di Accordo del 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL ABI 19 gennaio 2012, fatte salve eventuali modifiche di legge e di contratto che dovessero nel mentre intervenire.

Art. 11 – Condizioni applicate alle cessioni di contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.

Fermo il conferimento dei rami, come sopra realizzato e definito, alle cessioni individuali di contratto di

FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL SINFUB UGL CREDITO UILDA UNITA' SINDACALE



lavoro ex art. 1406 c.c., che dovessero realizzarsi fino al 31/12/2017 nell'ambito dell'operazione di cui all'oggetto dalle Aziende del Gruppo alla Newco - attuate su base volontaria con passaggio diretto, senza soluzione di continuità, con conservazione delle anzianità maturate ai conseguenti effetti - saranno riconosciute le previsioni definite dal presente verbale di accordo.

Art. 12 - Personale di nuova assunzione presso il Consorzio

1. Le Parti convengono che anche al personale di nuova assunzione il Consorzio applicherà la contrattazione collettiva nazionale di lavoro ABI, nonché le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.

2. Al suddetto personale verranno altresì applicati gli accordi e disposizioni aziendali di seguito specificati:

- la normativa tempo per tempo prevista dagli accordi sottoscritti dalla Capogruppo in materia di:

✓ assistenza sanitaria;

✓ previdenza complementare:

al riguardo, le Parti convengono di riconoscere nel Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole l'unica forma di previdenza complementare di riferimento alla quale la costituenda Società Consortile destinerà il trattamento di fine rapporto dei lavoratori non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare che non eserciteranno alcuna opzione in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, secondo le disposizioni del d.lgs. 252/2005.

✓ buono pasto;

✓ rapporto di lavoro a tempo parziale;

✓ orari di lavoro e relative flessibilità / elasticità;

✓ permessi retribuiti e non;

✓ reperibilità, che sarà comunque oggetto di approfondimento a livello di Gruppo al fine di apportare i necessari adeguamenti.

- la normativa prevista dai seguenti accordi sottoscritti a livello di Gruppo, per quanto applicabili:

✓ accordo quadro del 09/11/2011 in materia di videosorveglianza/ videoregistrazione;

✓ accordo del 24/04/2014 relativo alla riorganizzazione delle strutture di Direzione Centrale

✓ accordo del 17/09/2014 ex art. 4 c. 2 Legge 300/1970 sull'applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12/05/2011, n. 192

✓ accordo del 31/10/2014 relativo al personale assunto con salario di ingresso

✓ accordo di proroghe del 23/12/2014 e relative intese ivi richiamate (in materia di: prestazioni e trattamenti previsti a favore del personale impegnato in attività collegate a processi di migrazione; "Protocollo sulle relazioni sindacali del Gruppo"; rapporto di lavoro a tempo parziale; accordo integrativo di Gruppo del 20/12/2012 all'accordo quadro 02/06/2012 e relativa lettera a latere in materia di mobilità).

Il personale di nuova assunzione sarà destinatario del premio aziendale che verrà definito per il Consorzio di cui all'art. 4 del presente verbale di accordo.

Restano salve future eventuali intese di modifica dei suddetti accordi successivamente sottoscritte.

FABI

FIRST/CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE

Dichiarazione dell'Azienda

Ai dipendenti della NewCo verranno applicate le condizioni bancarie agevolate, tempo per tempo previste in favore del personale della Capogruppo Cariparma Crédit Agricole.

Disposizioni finali

1. La NewCo manterrà, senza soluzione di continuità, l'iscrizione del personale all'Organizzazione sindacale, cui ciascun interessato risulti iscritto alla data del conferimento, fatte salve eventuali successive variazioni.
2. Su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo, si darà luogo periodicamente ad incontri di verifica sull'applicazione dello stesso nei confronti dei lavoratori/ lavoratrici interessati.
3. Le Parti firmatarie del presente verbale di accordo si impegnano ad incontrarsi entro il mese di gennaio 2016 al fine di definire, in una logica di armonizzazione, la contrattazione di secondo livello applicabile a tutte le Aziende del Gruppo Cariparma Crédit Agricole.
4. Con la sottoscrizione del presente Verbale di accordo le Parti si danno atto di avere definito e concluso positivamente le procedure di legge e di contratto relative alle procedure di conferimento dei rami di azienda alla costituenda NewCo, di cui alle premesse.

Dichiarazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni sindacali sottoscrivono la presente ipotesi di accordo per presa visione e conformità e dichiarano che intendono subordinare la firma della medesima all'approvazione delle assemblee dei lavoratori.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
(in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto della Newco)

Banca Popolare FriulAdria Spa (FriulAdria)

Le Organizzazioni Sindacali

FABI FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE

FABI FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE